Legge 22 giugno 2000, n. 193 Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti c.d."Legge Smuraglia"

La Legge Smuraglia introduce norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, assegnando **sgravi contributivi** e **crediti d'imposta** alle cooperative o alle imprese che **assumono** o svolgono attività formativa nei confronti di **detenuti**.

FATTISPECIE

Sono previste 3 fattispecie:

- Assunzione di detenuti o internati in attività produttive **all'interno** degli Istituti penitenziari.
- Assunzione di detenuti o internati ammessi al "lavoro all'esterno" ex art. 210.P.
- Assunzione di detenuti o internati ammessi alla misura alternativa della "Semilibertà" e/o dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Prospetto riepilogativo del credito d'imposta e degli sgravi contributivi

IMPRESE	CREDITO	SGRAVI	COO
	D'IMPOSTA	CONTRIB-	
		UTIV	SEMILIE
SEMILIBERI	300 EURO	NO	AFFIDA
AFFIDATI	NO	NO	
ALTRE MISURE ALTER:	NO	NO	TIVE
DETENUTI IN ART.21	520 euro	NO	DETENU
DETENUTI RE CLUSI	520 euro	95%	DETENU
FORMAZIONE AI	520 euro	NO	FORMA
DETENUTI		!	DETENU

COOPERATIVE	CREDITOD'IMPO	AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
SEMILIBERI	300 EURO	100%
AFFIDATI	NO	100%
ALTRE MISURE ALTERNA- TIVE	NO	100%
DETENUTI IN ART.21 O.P.	520 EURO	95%
DETENUTI RECLUSI	520 EURO	95%
FORMAZIONE AI DETENUTI	520 EURO	NO

	Credito imposta		Sgravi contributivi	
	Impr.	Соор.	lmpr.	Соор.
Lavoratori all'esterno	18	18 mesi	no	18 mesi
	mesi		 	
Lavoratori all'interno	24	24	no	24 mesi
	mesi	mesi		

Requisiti obbligatori per poter fruire degli sgravi fiscali e/o contributivi stabiliti periodicamente dal Governo con apposito decreto.

- Stipula di una c**onvenzione** tra il datore di lavoro e l'Amministrazione penitenziaria; i rapporti tra la Direzione dell'Istituto e le imprese sono definiti con convenzioni.
- Assunzione di detenuti o internati per un periodo non inferiore a 30 giorni.
- Rispetto della **retribuzione minima** prevista dai contratti collettivi di lavoro.
- Rispetto delle scadenze per la trasmissioni dei documenti (cfr. infra).

Modalità e termini di fruizione del credito d'imposta. Disposizioni Agenzia delle Entrate N. 153321 del 27.11.2015

• Entro il 31 ottobre di ogni anno, le aziende convenzionate con gli Istituti penitenziari devono presentare apposita istanza alla Direzione dell'istituto, indicando l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui intendono fruire per l'anno successivo. Le Direzioni trasmettono le istanze ai Provveditorati.

Resta inteso che, qualora l'assunzione sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione dei benefici, l'accesso ai benefici fiscali e contributivi di cui alla Legge Smuraglia sarà condizionato alla eventuale riassegnazione degli stanziamenti previsti il medesimo anno in corso, che non potrà in ogni caso avvenire prima della scadenza del primo semester.

- Entro il 30 giugno e entro il 31 dicembre di ogni anno le aziende convenzionate con gli Istituti penitenziari devono presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo il modello che sarà fornito dalla Direzione dell'Istituto.
- Entro il 15 novembre i Provveditorati devono inviare le istanze al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
- Entro il 15 dicembre il Dipartimento determina l'importo massimo spettante ad ogni singolo soggetto imprenditoriale. L'elenco degli aventi diritto e l'ammontare degli sgravi viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate e pubblicato sul sito www.giustizia.it.

Il credito fiscale potrà essere compensato dalle aziende solo quando sarà effettivamente maturato a seguito dell'assunzione dei lavoratori.

 A decorrere dall'anno 2015 l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta avviene esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici (ENTRATEL e FISCONLINE), utilizzando il codice tributo 6858 denominato "Credito d'imposta -Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative



nei confronti dei detenuti - Decreto 24 luglio 2014, n. 148"1.

- Le agevolazioni sono cumulabili con altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione.
- Gli stessi sgravi fiscali sono riconosciuti alle imprese che svolgono attività di formazione professionale finalizzate a soddisfare le esigenze interne dell'Amministrazione penitenziaria oppure in prospettiva di una immediata assunzione con contratto di lavoro di durata almeno tripla rispetto al periodo di insegnamento oggetto di sgravio.

¹ Disposizioni Agenzia delle Entrate N. 153321 del 27.11.2015

Riferimenti istituzionali- CR BOLLATE cc.bollate@giustizia.it ufficiocassa.cc.bollate@giustizia.it smuraglia.cc.bollate@giustizia.it